



## DEFINIZIONI

La Mediazione è l'attività finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo, svolta da un Mediatore imparziale presso un organismo iscritto all'elenco del Ministero di Giustizia; qualora il risultato di questa attività è positivo, si traduce con un accordo tra le parti denominato verbale di conciliazione.

Il provvedimento legislativo della Mediazione, senza alcuna preclusione della possibilità di adire successivamente l'Autorità Giudiziaria, fissa l'obbligo di attivare un percorso di facilitazione per risolvere le controversie per alcune materie quali diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, contratti assicurativi, bancari e finanziari ed altro: dal 20 marzo 2012 l'obbligatorietà è stata estesa anche per le controversie in materia di condominio ed altro.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, dal deposito della domanda; tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente; alle parti che corrispondono l'indennità prevista è riconosciuto un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro; in caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta è ridotto della metà; dalla ricezione della comunicazione all'altra parte la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza.

Il Decreto 28/2010 descrive tre tipi di mediazione:

- ✚ la Mediazione obbligatoria, per le materie indicate nell'art. 5, c. 1, D.Lgs. 28/2010, dove diviene condizione di procedibilità, ovvero per l'avvio del processo davanti al giudice occorre aver esperito questo tentativo;
- ✚ la Mediazione volontaria, per qualsiasi altra materia che può sempre essere avviata dalle parti su base volontaria, anche a processo già iniziato in qualsiasi fase esso si trovi;
- ✚ la Mediazione demandata dal giudice, che interviene a processo avviato, anche in sede di giudizio d'appello, dove il giudice può valutare se formulare l'invito alle parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti.

Cosa può accadere come conclusione dell'incontro di mediazione:

- ✚ in caso di mancata partecipazione all'incontro della parte chiamata, senza giustificato motivo alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116 del c.p.c;
- ✚ in caso di raggiungimento dell'accordo, il di accordo o di conciliazione, omologato con Decreto del Presidente del Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale; è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
- ✚ In caso di non raggiungimento dell'accordo il decreto prevede la possibilità che il mediatore, anche a sua discrezione, formuli una proposta conciliativa; possibilità che si trasforma in obbligo qualora le parti ne facciano concorde richiesta; di ciò verrà tenuto conto nella liquidazione delle eventuali successive spese giudiziali, nel caso di radicamento della controversia.

*Note relative alle spese processuali.* Qualora il provvedimento che definisce un giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta del mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente nonché al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto; ai medesimi fini sono equiparate alle spese processuali le spese sostenute dalle parti nel corso della mediazione. Il giudice, inoltre, anche quando non vi è piena coincidenza tra il contenuto della proposta e il provvedimento che definisce il giudizio, ma concorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere in favore della parte vincitrice la ripetizione, parziale o integrale, delle spese inerenti il procedimento di mediazione. Salvo diverso accordo, le norme non si applicano alle procedure arbitrali.

## COSTI

Le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome e distinte che, unitamente considerate, formano l'indennità complessiva.

### SPESE DI AVVIO (comprehensive di IVA al 21%)

Indipendente dal valore della lite	€48,40
------------------------------------	--------

### SPESE DI MEDIAZIONE (comprehensive di IVA al 21%)

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte €	Spesa di ciascuna parte in caso di incontro mediazioni <i>ex art. 5 D. Lgs. 28/2010</i> * - €	Spesa della parte istante in caso di <i>mancata partecipazione</i> della controparte €
Fino a €1.000,00	78,65	52,43	48,40
da €1.001,00 a €5.000,00	157,30	104,87	60,50
da €5.001,00 a €10.000,00	290,40	193,60	60,50
da €10.001,00 a €25.000,00	435,60	290,40	60,50
da €25.001,00 a €50.000,00	726,00	484,00	60,50
da €50.001,00 a €250.000,00	1.210,00	806,67	60,50
da €250.001,00 a €500.000,00	2.420,00	1.210,00	60,50
da €250.001,00 a €500.000,00	4.598,00	2.299,00	60,50
da €2.500.001,00 a €5.000.000,00	6.292,00	3.146,00	60,50
oltre € 5.000.000,00	11.132,00	5.566,00	60,50

\* nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 la spesa deve essere ridotta di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti.

Si segnala inoltre

- la possibilità di aumento non superiore a 1/5 per importanza, complessità o difficoltà;
- obbligo di aumento non superiore a 1/4 in caso di successo della mediazione